



24.11.2016

Rapporto sugli esiti della consultazione relative alla modifica dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volativi (OCOV; RS 814.018);

Modifiche dell'allegato 3 OCOV e delle direttive settoriali specifiche

Indice

1	Introduzione.....	2
2	Pareri pervenuti e valutazioni di base	3
3	Pareri nel dettaglio.....	3
3.1	Allegato 3 numero 112 capoverso 8.....	4
3.2	Allegato 3 numero 12	4
3.3	Direttive settoriali specifiche.....	4

1 Introduzione

Per effetto della luce solare, a partire dai precursori composti organici volatili (COV) e ossidi di azoto (NO_x) si forma ozono. L'ozono è la componente dominante dello smog estivo ed è uno degli ossidanti e dei gas irritanti più nocivi in assoluto. Oltre a diminuire l'inquinamento da ozono, la riduzione delle emissioni di COV contribuisce a ridurre sensibilmente l'inquinamento da polveri fini e l'effetto nocivo e cancerogeno dell'inquinamento atmosferico, attenuando così al contempo vari problemi d'igiene dell'aria. I COV sono impiegati come solventi in molti settori e sono contenuti in diversi prodotti, ad esempio in pitture, vernici e vari detergenti.

In base agli articoli 35a e 35c della *legge federale sulla protezione dell'ambiente* (LPAmb; RS 814.01), il 12 novembre 1997 è entrata in vigore l'*ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili* (OCOV; RS 814.018). La tassa d'incentivazione sui COV è prelevata dal 1° gennaio 2000. Dal 1° gennaio 2003, l'aliquota della tassa è di tre franchi per chilogrammo di COV. La tassa d'incentivazione sui COV è prelevata al momento dell'importazione o della fabbricazione in Svizzera; in caso di esportazione di prodotti contenenti COV, la tassa è restituita.

La combinazione di prescrizioni sui gas di scarico e sulle emissioni e la tassa d'incentivazione sui COV si è tradotta in un sensibile ma pur sempre insufficiente calo delle emissioni di COV e NO_x in Svizzera. Nel 2005 le emissioni antropiche di COV ammontavano a circa 100 000 tonnellate all'anno¹. Per centrare gli obiettivi di protezione in materia di ozono la riduzione delle emissioni di COV deve essere almeno del 30 per cento fino al 2020 rispetto al 2005². Nel 2014 le emissioni di COV sono state pari a circa 80 000 t¹. Occorre colmare il deficit rispetto all'obiettivo, pari ad almeno 10 000 tonnellate di COV all'anno. È tuttavia presumibile che tale riduzione non sarà sufficiente per rispettare i valori limite d'immissione vigenti per l'ozono.

Secondo l'articolo 35a capoverso 4 LPAmb, il Consiglio federale può esentare dalla tassa d'incentivazione sui COV, in proporzione agli investimenti supplementari fatti, i COV che sono impiegati o trattati in modo tale che le loro emissioni siano nettamente inferiori ai limiti imposti dalla legge. Questa possibilità di esenzione è disciplinata all'articolo 9 OCOV. Per beneficiare di un'esenzione, le aziende o i gestori di impianti devono soddisfare tre condizioni: (1) le emissioni di COV dell'impianto stazionario devono essere ridotte almeno del 50 per cento rispetto ai valori limite dell'OIA_t, (2) il dispositivo di abbattimento degli effluenti gassosi (dispositivo di abbattimento) impiegato a tal fine deve essere disponibile durante il 95 per cento del periodo d'esercizio e (3) le emissioni di COV non evacuate mediante il dispositivo di abbattimento (emissioni diffuse) devono essere ridotte secondo la migliore tecnica disponibile (MTD).

Attualmente le aziende esentate dalla tassa d'incentivazione sui COV secondo l'articolo 9 OCOV sono circa 100, di cui 42 operano nel settore chimico e farmaceutico, 22 nel settore della stampa di imballaggi, 8 nella lavorazione di polistirolo espanso (cosiddette aziende EPS) e 5 nella fabbricazione di pitture e vernici. Le 23 restanti non rientrano in nessuna di queste categorie.

La terza condizione di esenzione è stata introdotta con la revisione dell'OCOV del 2013. Le prime due condizioni di esenzione promuovono l'impiego di dispositivi di abbattimento degli effluenti gassosi con rendimento e disponibilità elevati. Il potenziale di riduzione residuo interessa soprattutto la riduzione delle emissioni diffuse, motivo per il quale la terza condizione assume notevole importanza. Le emissioni diffuse di COV sono emissioni che non raggiungono il dispositivo di abbattimento, poiché a causa di una captazione insufficiente nei locali aziendali sono liberate durante il processo di produzione negli impianti stazionari, da dove fuoriescono nell'ambiente attraverso porte, finestre e pozzi. Lo scopo del terzo criterio di esenzione è quindi di ridurre o di captare, nel miglior modo possibile, alla fonte le emissioni diffuse di COV (ed evacuarle mediante il dispositivo di abbattimento).

Per ridurre le emissioni diffuse di COV, l'allegato 3 OCOV definisce requisiti intersettoriali relativi alla migliore tecnica disponibile. A titolo complementare, la comunicazione esecutiva «*Riduzione delle*

¹ Fonte: UFAM

² Obiettivi di riduzione delle emissioni secondo la strategia della Confederazione in materia di protezione dell'aria dell'11 settembre 2009 e il Protocollo di Göteborg riveduto

emissioni di COV per l'esenzione dalla tassa secondo l'articolo 9 OCOV – Direttive settoriali specifiche» concretizza i requisiti di cui all'allegato 3 numero 2 OCOV per i principali settori interessati:

- la stampa di imballaggi compresi la verniciatura, l'accoppiamento e la laminatura,
- la fabbricazione di prodotti chimici, farmaci, aromi e sostanze profumanti,
- la produzione di pitture, vernici e leganti, e
- la lavorazione di polistirolo espanso.

Per quanto riguarda l'adempimento della terza condizione di esenzione occorre distinguere due casi:

- l'impianto soddisfa già i requisiti di cui all'allegato 3 all'inizio dell'esenzione: per ogni anno successivo occorre fornire la prova dell'adempimento dei requisiti;
- l'impianto non soddisfa ancora i requisiti di cui all'allegato 3: il gestore deve elaborare un piano di provvedimenti che garantisca l'adempimento degli stessi.

Per tener costantemente conto dei progressi tecnici nell'ambito della riduzione delle emissioni diffuse di COV, all'articolo 9c capoverso 2 e al numero 2 dell'allegato 3 l'OCOV prevede una revisione dei requisiti alla migliore tecnica disponibile ogni cinque anni (periodo di validità MTD) e, se del caso, un adeguamento dell'OCOV e delle direttive settoriali specifiche. La presente revisione adempie questo mandato dell'OCOV per il prossimo periodo di validità MTD 2018-2022. Al contempo si procederà in parallelo a un adeguamento delle direttive settoriali specifiche. Gli adeguamenti alla MTD sono stati elaborati in gruppi di lavoro assieme a rappresentanti dell'economia e dei Cantoni nonché a esperti di COV esterni della Confederazione.

Dal 10 agosto al 7 ottobre 2016 è stata effettuata una consultazione scritta relativa all'avamprogetto di ordinanza.

2 Pareri pervenuti e valutazioni di base

Durante la consultazione sono pervenuti complessivamente 34 pareri:

11 Cantoni approvano in pieno l'avamprogetto, mentre 10 Cantoni e la società Cercl'Air si sono dichiarati favorevoli in linea di principio, presentando al contempo diverse richieste.

L'avamprogetto sulla revisione dell'allegato 3 OCOV e delle direttive settoriali specifiche ha incontrato la piena approvazione dei Cantoni BE, FR, GE, GL, JU, LU, OW, SH, SZ, UR e ZH. I Cantoni AG, BL, BS, SG, TI, VS e ZG e la società Cercl'Air si sono dichiarati favorevoli, tuttavia hanno presentato proposte di modifica.

Pur non essendo state esplicitamente invitate alla consultazione, le associazioni Greenpeace, Praktischer Umweltschutz (PUSCH) e WWF si sono espresse positivamente, inviando a loro volta richieste di adeguamenti. I loro pareri, equivalenti, richiedono ulteriori modifiche degli articoli 9 e 9d OCOV, ma poiché tali articoli non erano oggetto della presente consultazione, nel presente rapporto non vi si farà riferimento.

Le organizzazioni economiche economiesuisse, ECO SWISS, Commercio Svizzera, Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) Schweizerischer Kosmetik- und Waschmittelverband (SKW), Schweizerische Organisation für Lösemittel-Verwertung (SOLV), scienceindustries, Swissmem, Verband der Schweizerischen Lack- und Farbenindustrie (VSLF) e VSSLubes hanno nettamente respinto l'avamprogetto, in particolare il numero 112 capoverso 8 di cui all'allegato 3 OCOV.

Anche la società LONZA SA e la Camera di commercio di Soletta, pur non essendo state esplicitamente invitate alla consultazione, hanno respinto il progetto.

3 Pareri nel dettaglio

I Cantoni AG, BE, BL, BS, GE, GL, JU, LU, OW, SG, SH, SZ, TI, UR, VS, ZG, ZH e la società Cercl'Air sono favorevoli all'adeguamento allo stato attuale della tecnica dell'allegato 3 OCOV e delle direttive settoriali specifiche, adducendo che concorre al miglioramento della qualità dell'aria. Hanno, inoltre, asserito che l'aggiornamento dei processi e delle attività secondo la migliore tecnica disponibile permette di conseguire il potenziale per la riduzione delle emissioni a condizioni economiche. Il

Cantone LU fa notare che le modifiche previste hanno per conseguenza un incremento degli oneri amministrativi per i Cantoni e si riserva il diritto di addebitare i conseguenti costi aggiuntivi alle imprese coinvolte. Il Cantone VS critica il fatto che il termine per presentare i piani delle misure (30 aprile 2017) è eccessivamente breve. Il Cantone SG propone di ricorrere a uno strumento scientificamente fondato per identificare e quantificare le emissioni diffuse di COV, al fine di garantire un'applicazione uniforme.

Le organizzazioni economiche *economiesuisse*, ECO SWISS, Commercio Svizzera, USAM, SKW, SOLV, *scienceindustries*, *Swissmem*, VSLF, VSSlubes, la società LONZA SA e la Camera di commercio di Soletta respingono l'avamprogetto o la sua formulazione, in particolare il numero 112 capoverso 8 dell'allegato 3 OCOV. Criticano, inoltre, il fatto che non vi sia alcuna distinzione tra le diverse categorie di sostanze COV in merito al carico annuo e che il volantino informativo 55.22, in qualità di disposizione d'esecuzione, non sia stato posto in consultazione contemporaneamente all'ordinanza.

3.1 Allegato 3 numero 112 capoverso 8

I Cantoni BE, BL, BS, TI, VS e la società Cercl'Air propongono di introdurre all'allegato 3 numero 112 capoverso 8 un criterio di 1000 kg/a per edificio di produzione, in aggiunta al criterio di 500 kg/a per locale aziendale, in presenza di numerosi locali aziendali, per edificio di produzione. Il Cantone TG sostiene che la disposizione relativa al carico annuo si rivelerà problematica, sottolineando la necessità di adottare norme concernenti il suo rilevamento uniforme. Il Cantone ZG richiede una definizione univoca dei concetti di «aerazione» ed «emissioni».

Le organizzazioni economiche *economiesuisse*, ECO SWISS, Commercio Svizzera, USAM, SKW, SOLV, *scienceindustries*, *Swissmem*, VSLF, VSSlubes, la società LONZA SA e la Camera di commercio di Soletta respingono la formulazione del numero 112 capoverso 8 di cui all'allegato 3 OCOV, adducendo che, ai sensi dello stesso, il criterio del carico annuo di COV diffuse relativo all'obbligo di regolamentazione della depressione come grandezza assoluta, senza riferimento al peso di COV complessivo di un'azienda, comporterebbe una disparità nel trattamento delle diverse imprese. Dette organizzazioni sostengono inoltre che il criterio di 500 kg/a è troppo basso. Infine, secondo *economiesuisse*, ECO SWISS, *scienceindustries*, SKW, SOLV e *Swissmem* i benefici complessivi per l'ambiente e l'economicità delle misure introdotte non sono tenuti debitamente in considerazione.

Le associazioni ambientaliste PUSCH, Greenpeace e WWF chiedono che al numero 112 capoverso 8 dell'allegato 3 OCOV venga iscritto che la depressione prevista nei locali adibiti alla produzione sia costantemente sorvegliata mediante misurazioni tecniche.

3.2 Allegato 3 numero 12

Le prescrizioni volte a ridurre le emissioni diffuse di COV secondo il numero 12 allegato 3 OCOV sono state accolte in maniera chiaramente favorevole dai Cantoni AG, BL, BS e GE. Per migliorare la comprensibilità, i Cantoni AG, BL, BS e la società Cercl'Air propongono di sostituire la formulazione riferita alla pulizia effettuata più volte alla settimana con una più chiara, ad esempio «se la pulizia è effettuata più volte alla settimana...».

Economiesuisse, *scienceindustries* e *Swissmem* sono favorevoli alle prescrizioni volte a ridurre le emissioni diffuse di COV secondo il numero 12 allegato 3 OCOV. *Scienceindustries* approva chiaramente le disposizioni tecniche, atte a diminuire le emissioni diffuse, allo stato attuale della tecnica secondo il numero 12 allegato 3 OCOV.

3.3 Direttive settoriali specifiche

I Cantoni BE, BL, BS e la società Cercl'Air propongono di integrare i requisiti per gli impianti che non sottostanno ad alcuna direttiva settoriale specifica con le prescrizioni per i laboratori citate nei requisiti specifici per i processi di produzione chimica, farmaceutica, di aromi e sostanze profumanti. In tali aziende la presenza di laboratori non può essere infatti esclusa in assoluto e spesso è impossibile distinguere tra le emissioni provenienti dal laboratorio e quelle emanate nel processo produttivo.

I Cantoni AG, BL e la società Cercl'Air chiedono di modificare i requisiti relativi al processo di pulizia di cui al capitolo 3.5 analogamente alle richieste di adeguamento delle medesime prescrizioni di cui al numero 12 allegato 3 OCOV.

Per quanto riguarda le direttive settoriali specifiche, le organizzazioni economiche e quelle ambientaliste PUSCH, Greenpeace e WWF non hanno fornito riscontri né presentato richieste.